

GUIDO VIDIRI

Consigliere della Corte di Cassazione

**ART. 360-BIS C.P.C. E NOMOFILACHIA:  
VERSO UN DIRITTO A FORMAZIONE GIURISPRUDENZIALE?  
(CONSIDERAZIONI «MINIME» DI UN GIUDICE DEL LAVORO)**

SOMMARIO: 1. Il processo di cassazione dopo le novelle n. 40 del 2006 e n. 69 del 2009. — 2. Il ruolo nomofilattico della Cassazione e gli artt. 363 e 374, comma 3, c.p.c. — 3. Nomofilachia, diritto del lavoro ed accertamento pregiudiziale *ex art. 420-bis* c.p.c. — 4. Assegnazione dei ricorsi, costituzione di una nuova sezione e filtro per il processo civile in cassazione. — 5. Art. 360 *bis* c.p.c. e «giusto processo». — 6. Art. 360-*bis* c.p.c. e diritto a formazione giurisprudenziale. — 7. Certezza del diritto e soggettività dell'attività ermeneutica.

1. *Il processo di cassazione dopo le novelle n. 40 del 2006 e n. 69 del 2009.* — È opinione da tutti condivisa che con il d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (in materia di processo di cassazione e di arbitrato) si sia inteso rafforzare — con significative innovazioni in materia di giudizio di legittimità — la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di Cassazione dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, cioè quella di assicurare al giudice (civile e penale) di ultima istanza, «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» nonché di garantire «l'unità del diritto oggettivo nazionale» (1). A seguito di tale

---

(1) Sulla nomofilachia vedi tra i tanti contributi dottrinari: R. CORONA, *La scelta politica della nomofilachia*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di G. IANNIRUBERTO - U. MORCAVALLO, Giuffrè, 2007, 3 ss.; G. VIDIRI, *La nuova nomofilachia: diritti più certi e processi più rapidi?*, *ivi*, 17 ss.; S. CHIARLONI, *In difesa della nomofilachia*, *RTDPC*, 1992, 117 ss.; S. SENESE, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, *FI*, 1987, V, 264. Per il nuovo ruolo che il d. lgs. n. 40 del 2006 ha assegnato alla Corte di Cassazione vedi per tutti C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Cedam, 2006, 157 ss.

normativa si è ravvivato l'eterno dibattito incentrato sulla collocazione e sul ruolo istituzionale della Cassazione perché in tale dialettica mentre da alcuni si è inteso accentuarne i compiti di custode della esatta osservanza della legge e di garante della certezza del diritto e, quindi, della legalità, da altri si è voluto rimarcarne invece, in una ottica più pragmatica, attuativa dello *ius litigatoris*, le finalità di tutela dei diritti individuali previa l'interpretazione delle norme giuridiche e la loro applicazione alle singole concrete fattispecie (2). Nell'ambito però di un sistema che risente ancora oggi in qualche misura di una intelaiatura dogmatica influenzata da una dimensione antinomica — caratterizzata da un lato dalla visione chiovendiana del processo come «attuazione della legge» con caratteri nettamente pubblicistici e, dall'altro, da una diversa concezione che vede nel processo «l'attuazione del diritto», fondata in linea di massima sul principio dispositivo ed affidata alle parti ed al reciproco controllo di ognuna di esse — le disposizioni del suddetto d. lgs. n. 40 del 2006 nonché di quelle della recente legge 18 giugno 2009 n. 69 («Disposizioni per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività nonché in materia civile») inducono ad esaminare non solo le ricadute delle suddette normative sull'*iter* procedurale da seguire nel giudizio di legittimità, ma sollecitano anche alcune considerazioni sull'impatto che esse sono destinate ad avere — al di là delle funzioni devolute alla Corte di Cassazione — sull'intero assetto ordinamentale del nostro Paese (3).

2. *Il ruolo nomofilattico della Cassazione e gli artt. 363 e 374, comma 3, c.p.c.* — L'espressione più significativa dell'indicato

---

(2) Per una completa, puntuale e ragionata ricostruzione storica delle disposizioni che hanno preceduto l'emanazione dell'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario vedi: M. TARUFFO, *La Corte di Cassazione e la legge*, RDP, 1990, 349 ss., che rimarca anche il contributo venuto alla redazione di questa disposizione dalla concezione «politica» della Cassazione propria del fascismo.

(3) Per una mirabile ricostruzione storica del passaggio da una concezione del processo civile, liberale e garantista, propria della fine dell'ottocento, ad una visione di chiara ispirazione pubblicistica, incentrata sul sistema chiovendiano che costruisce un diritto processuale civile che si affianca al diritto sostanziale con una perfetta autonomia vedi: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana (un profilo storico 1860-1950)*, Giuffrè, 2000, 64 ss., che ricorda anche come pure il grande avversario di sempre del CHIOVENDA, il MORTARA patrocinasse un chiaro inquadramento pubblicistico del diritto processuale, identificando il suo scopo nella «difesa del diritto obiettivo», sì da configurarlo come un ramo del diritto pubblico.

rafforzamento dei compiti nomofilattici della Cassazione — volto ad arginare una situazione caratterizzata dal frequente verificarsi di contrasti giurisprudenziali destinati ad aggiungere ad un «disordine legislativo» anche un «disordine giurisdizionale» — è stata da più parti individuata nel disposto del comma 3 dell'art. 374 c.p.c. (riscritto dall'art. 8 del già citato d. lgs. n. 40 del 2006), che vincola le Sezioni semplici della Corte di Cassazione, nel caso in cui ritengano di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Unite, a rimetter a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso (4).

È certo che la citata disposizione modifichi fortemente l'equilibrio tra Sezioni semplici e le Sezioni Unite, ma ciò non giustifica le critiche di cui la suddetta norma è stata oggetto sul presupposto che essa abbia finito per burocratizzare e verticizzare l'ordine giudiziario sino a compromettere la libertà ermeneutica dello stesso giudice delle leggi «costretto — almeno sotto i postulati teorici della dottrina ufficiale del diritto vivente — a conoscere della disposizione impugnata esclusivamente nella interpretazione accreditata dagli orientamenti giurisprudenziali dominanti» (5).

Un distaccato approccio nella valutazione della norma scrutinata — sulla cui legittimità costituzionale non possono nutrirsi

---

(4) Per l'assunto che il disposto dell'art. 374, comma 32, c.p.c. intende difendere e recuperare la funzione di nomofilachia della Suprema Corte, con vantaggi facilmente comprensibili sul piano della certezza del diritto, vedi per tutti: P. BIAVATI, *La Corte di cassazione*, in P. BIAVATI - C. GUARNIERI - R. ORLANDI - N. ZANON, *La giustizia civile e penale in Italia*, Il Mulino, 2008, 178-181, che osserva come nessuna sanzione sia prevista (se non forse sul piano disciplinare) per il caso di ribellione della sezione semplice ove quest'ultima decida in senso difforme dal principio enunciato dalle Sezioni Unite sicché, passando in giudicato la sentenza, nessuna tutela viene data alla parte che avrebbe avuto interesse all'applicazione della posizione delle Sezioni Unite, pag. 1781.

(5) Così testualmente M. SANTORELLI, *Il c.d. diritto vivente tra giudizio di costituzionalità e nomofilachia*, in AA.VV., *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di FEMIA, Jovene, 2006, 544. In senso critico vedi anche S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti riforme del giudizio di cassazione*, *GI*, 2003, IV, 818, secondo cui il recente intervento legislativo può comportare la trasformazione delle Sezioni semplici in «organi di bassa cucina», ponendo ad esse la scomoda alternativa di autoescludersi o rendere ossequio al precedente sì da incentivare la specializzazione dell'arte del *distinguishing*, e cioè di operare quelle «inaudite acrobazie» di cui sono maestri i giudici anglosassoni nell'eludere il vincolo cercando nel caso sottoposto al loro esame differenze rispetto a quello già deciso, contrabbandate come capaci di influire sulla *ratio decidendi*.

dubbi sul versante della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) in quanto la Cassazione è pur sempre un unico organo rispetto al quale l'articolazione in sezioni è basicamente una forma di divisione interna al lavoro (6) — porta però a prendere atto che il riconoscimento nell'operato delle Sezioni Unite di un momento unificante dell'intera produzione giurisprudenziale — perché risolutivo di tutti gli eventuali contrasti — è un passaggio obbligato per assicurare una duratura tenuta dei *dicta* giurisprudenziali come strumento per meglio garantire la certezza del diritto. Non può tuttavia negarsi come il raggiungimento di tale finalità non possa prescindere da necessari ed adeguati adattamenti ordinamentali volti a regolamentare l'accesso alle Sezioni Unite attraverso criteri selettivi che — funzionalizzati a valorizzare all'interno dell'ordine giudiziario criteri meritocratici — siano oggettivi e trasparenti e capaci di assicurare, quindi, che i suoi componenti siano dotati della necessaria professionalità (7).

Piena condivisione — sempre sul versante della valorizzazione del ruolo e della funzione della Corte di Cassazione — merita anche la riscrittura dell'art. 363 c.p.c., che disciplina il ricorso nell'interesse della legge. La norma, ai fini di una sua ampia operatività, prevede che un organo deputato alla salvaguardia di posizioni con rilevanza pubblicistica quale il Procuratore Generale — che in precedenza poteva spiegare un tale ricorso esclusivamente in relazione a provvedimenti ricorribili per i quali le parti non avevano provveduto alla impugnazione o da essa erano decadute — possa ora assumere la relativa iniziativa anche a fronte di provvedimenti insuscettibili di impugnazione; e consente altresì alla Corte di Cassazione, adita dalle parti con un ricorso inammissibile, di enunciare d'ufficio il principio di diritto sempre che la questione oggetto del giudizio risulti di «particolare importanza». In entrambi i casi la pronuncia della Corte non produce però effetti sul provvedimento del giudice di merito (8).

---

(6) In questi precisi termini cfr. P. BIAVATI, *op. cit.*, 178-179.

(7) Sul punto vedi G. VIDIRI, *La nuova nomofilachia cit.*, 19-20.

(8) Per un apprezzamento di tale istituto perché volto anche esso ad agevolare l'uniformità della giurisprudenza e la certezza del diritto pure in quelle materie, nelle quali si rinvenivano provvedimenti non ricorribili per carenza dei requisiti della decisorietà e della definitività, vedi per tutti: B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, *RD*, 2006, 229-230; G. VIDIRI, *La nuova nomofilachia cit.*,

Le Sezioni Unite civili con l'enunciare, pur a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il principio di diritto hanno dimostrato di volere soddisfare l'esigenza di apprestare con immediatezza chiari e sicuri approdi giurisprudenziali soprattutto in materie che rivestono per ragioni socio-economiche un notevole rilievo e che per l'ambiguità e le lacune del testo normativo che le regolano sono suscettibili di incentivare il contenzioso e con esso l'incertezza del diritto (9). Sembra in tal modo trovare conforto l'opinione di coloro che — avendo considerato l'istituto scrutinato

---

21-22; S. CRISCUOLO, *I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell'interesse della legge*, in *Il nuovo giudizio di cassazione* cit., 161 ss., che osserva tra l'altro come l'enunciazione di un principio di diritto da parte della Corte Suprema, in ordine ad un provvedimento non ricorribile in Cassazione e non altrimenti impugnabile, potrebbe avere ricadute concrete su situazioni giuridiche delle parti connesse a quel provvedimento o, comunque, da esso dipendenti (come potrebbe ad esempio accadere per provvedimenti emessi nel corso di una procedura fallimentare e che non sono impugnabili ma sono tra loro collegati), si da prospettarsi la necessità della instaurazione del contraddittorio con coloro che, in quanto titolari di dette situazioni, possono avere interesse ad intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione al fine di dare il loro contributo argomentativo alla formazione del principio di diritto, sempre che a quell'interesse si riconoscano i caratteri di concretezza ed attualità postulati dall'art. 100 del codice di rito (pag. 171-172).

(9) Pur dichiarando inammissibile il ricorso proposto davanti ad esse, le Sezioni Unite (Cass., S.U., 12 maggio 2008, n. 11657, *CG*, 2008, 1221, nt. DE PASCALIS; nonché, *Corriere di merito*, 2008, 916, nt. TRAVAGLINO) hanno statuito che in applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, c.p.c. (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto «fino alla prima udienza», mentre, successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione; inoltre (Cass., S.U., 28 dicembre 2007 n. 27187, *GC*, 2008, I, 1437, nt. GIORDANO) hanno affermato — con riferimento ad una questione relativa alla individuazione del giudice al quale proporre la domanda diretta a inibire l'installazione in un determinato territorio di una discarica — che la cognizione della controversia volta ad ottenere detta inibizione, allorché la lesione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute, sia l'effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti amministrativi dei quali sia denunciata la illegittimità, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che è anche competente ad emanare i provvedimenti cautelari; con la decisione 21 maggio 2007 n. 11682, *GI*, 2009, 932 le Sezioni Unite della Cassazione hanno infine dichiarato — sempre in ragione della «particolare importanza» della questione — che le somme percepite dal

come centrale nel nuovo modello di nomofilachia disegnato dal legislatore — ne hanno avvertito le notevoli potenzialità operative non fosse altro perché il comma 3 dell'art. 363 c.p.c. — munendo la Corte del potere officioso e ampiamente discrezionale di selezionare, nel grande mare dei ricorsi inammissibili, quelli che consentono di affrontare in funzione nomofilattica, e senza effetto per le parti del giudizio, problematiche discusse — permette ai giudici di legittimità di «proiettare la propria giurisdizione in una dimensione che va oltre il caso concreto fungendo chiaramente da guida della interpretazione giurisprudenziale» (10).

3. *Nomofilachia, diritto del lavoro ed accertamento pregiudiziale ex art. 420-bis c.p.c.* — La *ratio essendi* della funzione di nomofilachia è stata da sempre correlata alla salvaguardia del principio di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto l'uniforme interpretazione della legge si traduce in una garanzia di effettiva uguaglianza

---

contribuente costituiscono credito imponibile nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione del reddito.

(10) Osserva G. IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione monofilattica della Cassazione*, *GI*, 2009, 932 ss., che mentre una parte della dottrina ha sostenuto che i giudici di legittimità hanno il potere di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge esclusivamente sulla medesima questione che ha determinato l'inammissibilità del ricorso (cfr. al riguardo TARUFFO, *Una riforma della cassazione civile*, *RTDPC*, 2006, 769, cui *adde* G. MONTELEONE, *Manuale di diritto civile*, Cedam, 2007, I, 668, il quale osserva che «la pronuncia di inammissibilità preclude l'esame dei motivi di ricorso» per cui «a meno che il principio di diritto riguardi proprio e soltanto l'ipotesi di inammissibilità, appare contraddittorio ed in contrasto con ogni principio di buon senso, oltre che processuale, entrare ugualmente nel merito e cassare la sentenza sia pure nell'interesse della legge»), la Corte di Cassazione, invece, facendo propria la considerazione che così intesa la norma di cui all'art. 363, comma 3, c.p.c. perderebbe gran parte del suo significato, ha seguito l'opposto indirizzo secondo cui la pronuncia d'ufficio del principio di diritto non può che essere diversa da quella vagliata ai fini della declaratoria d'inammissibilità del ricorso (in questo senso : B. SASSANI I, *Il nuovo giudizio di cassazione*, *op. cit.*, 231, *RDP*, 2006, 231; M. BOVE - C. CECHELLA, *Il nuovo processo civile*, Giuffrè, 2006, 42; ed ancora più di recente REALI, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Leggi civili comm.*, a cura di F. CIPRIANI, 2008, 532). Sull'art. 363 c.p.c. — sulla cui *ratio* si riscontra in dottrina una unanimità di vedute — vedi tra gli altri: G. BALENA, *Elementi di diritto processuale civile*, Bari, 2007, II, 402; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, *cit.*, 201.

— o meglio di non irragionevole disparità in casi simili — di trattamento dei cittadini di fronte alla legge (11).

Al di là di tale correlazione si è anche evidenziato come vi sia un reciproco e stretto collegamento tra nomofilachia, tempi del processo e certezza del diritto. Ed invero non può mettersi in dubbio che la interdipendenza — o meglio circolarità di effetti — tra resistenza nel tempo dei principi giurisprudenziali e riduzione del contenzioso, comporti il più agevole perseguimento del principio della «ragionevole durata del processo», né può d'altronde negarsi che una perdurante durata dei pronunziati dei giudici di legittimità — doverosa in assenza del sopraggiungere di eventi giustificativi di un *revirement* — contribuisca a rendere certo il diritto, con ricadute positive non soltanto sul versante istituzionale di una maggiore credibilità del servizio giustizia, ma anche su quello socio-economico, perché una risposta giudiziaria improntata ad un alto tasso di alea determina in settori portanti dell'economia del paese effetti deleteri, disincentivando gli investimenti di capitali e ponendo seri ostacoli ad ogni iniziativa imprenditoriale (12).

---

(11) Cfr. al riguardo per tutti: L. MONTESANO - G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale*, Cedam, 2001, I, 1848-1850; G. MONETA, *Nomofilachia, Contratto ed impresa*, 1997, 368 e ss. cui *adde*, più di recente, S. CHIARLONI, *Ricorso per cassazione, Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, a cura di S. PATTI, vol. 13 (Rea-Rita), Ed. Pirola, 2008, 532, che evidenzia come l'uguaglianza di fronte alla legge, proclamata tra i principi fondamentali dall'art. 3 della nostra Costituzione, è ferita in modo grave se la legge viene interpretata in maniera contrastante a seconda dei cittadini che ne domandano l'applicazione.

(12) In questi precisi termini: G. VIDIRI, *La nuova nomofilachia, op. cit.*, 21, ed in argomento vedi S. CHIARLONI, *op. ult. cit.*, 532-533, il quale sottolinea che la scorrevolezza del traffico giuridico, fondamentale soprattutto, ma non solo, per il buon funzionamento del mercato, soffre assai quando i soggetti che vi operano non sono in grado di prevedere le conseguenze delle loro azioni sul piano della relativa valutazione giuridica, perché queste azioni sono oggetto di decisioni contrastanti da parte degli organi giurisdizionali, senza contare che una situazione del genere fa aumentare la conflittualità. Per l'assunto che l'economia capitalistica abbia bisogno di un «diritto che si possa calcolare in modo simile ad una macchina» vedi M. WEBER, *Storia economica. Linee di una storia universale dell'economia e della società*, Donzelli, 1993, 298, e sempre per la necessità della «calcolabilità» del diritto moderno e della sua razionalità o funzionalità: Id., *Economia e società. III. Sociologia del diritto*, Edizioni di comunità, 1980, spec. 161 e 180. Per una analoga visione: N. IRTI, *Codice civile e società politica*, Bari, 1995, 22, secondo cui «la calcolabilità è necessaria al capitalismo: dove, sostituendosi la produzione di massa alla produzione per singoli clienti, il capriccio individuale e l'incertezza normativa sono i rischi più alti e gravi», sicché «occorre una matema-

L'esigenza di pervenire ad un processo che non veda i suoi tempi protrarsi ingiustificatamente e riduca gli spazi di incertezza — evitando anche che in controversie analoghe si pervenga a soluzioni contrastanti in violazione del ricordato principio costituzionale dell'uguaglianza — è stato di certo il principio informatore della formulazione dell'art. 420-*bis* c.p.c. Non poteva sfuggire al legislatore che il rafforzamento della nomofilachia presenta particolare utilità in una materia, quale quella della interpretazione dei contratti collettivi, che — in ragione delle ambiguità e delle lacune (talvolta volute) riscontrabili spesso nelle clausole pattizie e della conseguente difficoltà della loro interpretazione — non di rado si connota per *dicta* giurisprudenziali tra loro contrastanti (13). Del resto sia la realistica previsione della cronica e perdurante inerzia delle forze politiche e sindacali nel non volere pervenire ad un razionale assetto delle relazioni industriali tale da assicurare una stabile e, nello stesso tempo, generalizzata applicazione della regolamentazione collettiva del rapporto di lavoro (con la estensione — come avviene in molti Paesi a capitalismo avanzato — della sua efficacia a tutta la collettività dei lavoratori e non solo agli aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie), e sia la consequenziale presa d'atto delle ragioni ostative all'attuazione del precetto di cui ai commi 2-4 dell'art. 39 Cost., hanno di certo indotto il legislatore, nel momento in cui interveniva per rivisitare in punti qualificanti il giudizio di Cassazione, ad ampliare in funzione nomofilattica i poteri del giudice di legittimità in modo da perseguire, con altre modalità, la finalità, voluta dal costituente, di rendere certa e stabile la normativa dei contratti (ed accordi) collettivi nazionali

---

*tica delle azioni*», affinché «ciascun soggetto del rapporto economico sia in grado di calcolare il comportamento degli altri e di valutare vantaggi e svantaggi della scelta».

(13) Sulle diverse e complesse problematiche relative alla contrattazione collettiva vedi E. GRAGNOLI, *Profili della interpretazione dei contratti collettivi*, Giuffrè, 2000, ed in epoca più recente: G. VIDIRI, *L'interpretazione del contratto collettivo nel settore privato e pubblico*, q. Riv., 2003, I, 81 ss., cui adde tra i numerosi contributi in materia i saggi: di M. PERSIANI, *Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro*, e R. DE LUCA TAMAJO, *L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune*, in AA.VV., *L'interpretazione del contratto collettivo, Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza*, Giuffrè, 2004, rispettivamente 29 e ss. e 63 ss.

di lavoro, e di evitare, nell'ambito della platea dei destinatari di detti contatti, ingiustificate disparità di trattamento (14).

Quanto sinora detto rende, dunque, sicuramente apprezzabile l'intento legislativo di rendere nell'area giuslavoristica possibile un diritto «più certo» e di garantire una maggiore tutela del principio di uguaglianza — oltre che con la modifica del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (che consente ora l'intervento della Corte di Cassazione anche in caso di violazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro) — anche con l'inserimento nel codice di rito del citato art. 420-bis. Norma quest'ultima che regola l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti (o accordi) collettivi nazionali di lavoro, assicurando alle decisioni dei giudici di legittimità una vincolatività rafforzata rispetto alle altre sue pronunce, in analogia con quanto previsto dall'art. 64 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e che finisce per assumere una portata deflattiva dell'imponente contenzioso determinato dalle c.d. controversie seriali, che richiedono per la loro definizione la soluzione di identiche problematiche (15)

#### 4. *Assegnazione dei ricorsi, costituzione di una nuova sezione e*

---

(14) Sulle politiche neocorporative e sulle ragioni che hanno impedito l'attuazione dell'art. 39 Cost. vedi per tutti: F. SANTORO PASSARELLI, *Autonomia collettiva e libertà sindacale*, *RDL*, 1985, I, 137 ss.; G. GHEZZI, *Modificare l'art. 39 Cost.?*, *PD*, 1985, 219 ss.; G. GIUGNI, *Rapporti economici*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di BRANCA, Bologna-Roma, 1982, 257 ss.

(15) Sull'art. 420-bis c.p.c. vedi da ultimo G. VIDIRI, *Art. 420 bis c.p.c.: norma utile o eterogenesi dei fini?*, *GC*, 2009, II, 167 ss., che evidenzia però come le molte aspettative create dalla norma corrano il rischio di rimanere deluse sia perché tale norma devolve alla Corte di Cassazione una sorte di monopolio nella interpretazione del contratto collettivo attribuendo un'ampia fascia del contenzioso giuslavoristico in ultima istanza ad un giudice tecnico, culturalmente più adatto alla risoluzione delle questioni di diritto che a quelle di fatto, il tutto a discapito dei giudici di merito, certamente maggiormente attrezzati anche per i poteri di direzione dell'istruttoria e del processo — ad essi riconosciuti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 — a cogliere l'esatto significato e la vera portata della contrattazione collettiva e delle sue singole clausole. Tutto ciò in un contesto che potrebbe anche determinare una limitazione dei poteri conoscitivi del giudice di legittimità e del suo ambito di indagine, con ricadute negative in termini di tenuta dei suoi *dicta* qualora la pronunzia del primo giudice sulla pregiudiziale fosse preceduta da una istruttoria incompleta e da un'opzione ermeneutica non basata su un criterio logico-sistematico ma risultasse limitata alla mera lettura della pattuizione controversa.

*filtro per il processo civile in cassazione.* — A ben vedere le innovazioni introdotte dal d. lgs. n. 40/2006, in precedenza esaminate, hanno costituito un primo momento realizzativo di un globale disegno legislativo volto a rimodellare il ruolo della Corte di Cassazione in una rivisitazione dell'intero processo civile, di cui la legge n. 69 del 2009 costituisce un ulteriore e significativo passaggio attuativo.

In tale ottica il reciproco e stretto collegamento tra nomofilia, tempi del processo e certezza del diritto, nei termini in precedenza esplicitati, porta a collocare le disposizioni della più recente legge, dirette a ridimensionare l'eccessiva durata del processo, in una continuità logico-giuridica con quel reticolato di norme, di cui si è evidenziata la *ratio*, e ciò al fine di costruire un modello di processo che, evitando antinomie sistemiche, risponda ad unitari principi, che hanno ora trovato espressa copertura costituzionale (art. 111, primo e secondo comma Cost.).

Tra le innovazioni introdotte dal legislatore del 2009 meritano incondizionato apprezzamento tra le altre: l'aumento della competenza per valore del giudice di pace (art. 7); l'introduzione del dimezzamento dei termini di riassunzione della causa (artt 50; 305; 307, comma 1; 353, secondo comma) e di impugnazione (art. 327); l'operatività di diritto dell'estinzione del processo per inattività delle parti, che può essere ora dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio (art. 307, ultimo comma); la regolamentazione dell'*iter* processuale con la statuizione che il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, fissa — sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa — il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incompetenti che verranno espletati individuando in detto calendario precisi termini, che possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo allorquando sussistano gravi motivi sopravvenuti, e su richiesta delle parti solo prima della loro scadenza (art. 81-*bis* disp. att. c.p.c.) (16).

---

(16) Un sostanziale apprezzamento all'intervento riformatore del legislatore per tendere anche a determinare un evidente accelerazione del processo, attraverso la riduzione dei termini processuali e l'eliminazione di inutili formalismi, si riscontra nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2008*, tenuta dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Vincenzo CAR-

E sotto altro versante vanno ugualmente condivise le sanzioni processuali per quanti contribuiscono ad allungare, senza alcun giustificato motivo, i tempi della trattazione della causa (art. 91, primo comma, ultima parte) nonchè la disposizione che introduce una più severa applicazione del principio della soccombenza. Con il consentire, infatti, la compensazione (totale o parziale) delle spese — oltre che nella specifica e prevista ipotesi della soccombenza reciproca — solo in presenza di «altre gravi ed eccezionali ragioni» (art. 91, comma 2), si è inteso prescrivere una regolamentazione delle spese giudiziali destinata ad assumere una efficacia deflattiva del contenzioso ben più accentuata di quanto ne avesse il precedente testo normativo, in ragione della genericità della formula «giusti motivi», in esso contenuta (17).

Ma un compito di ben più rilevante portata in termini di efficacia deflattiva si è inteso, con la legge del 2009, affidare

---

BONE, il 30 gennaio 2009, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (pubblicata in parte in *GC*, 2009, II, 181 ss.), che sottolinea la volontà della magistratura di cooperare con il legislatore e con le altre istituzioni per il fine supremo del buon funzionamento del servizio giustizia, evidenziando al riguardo come i giudici, chiamati dall'ordinamento giudiziario a rispondere con sollecitudine alla domanda di giustizia, siano consapevoli di dovere superare problemi di autoreferenzialità, singolare o correntizia, e si dichiarino pronti a contribuire alle riforme, in un ottica di servizio e non di potere, onde far valere le esperienze e la professionalità di chi opera responsabilmente nel sistema (cfr. in tali termini p. 202).

(17) È utile rimarcare in aggiunta alle già indicate innovazioni che il legislatore ha statuito ora che la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» (132, comma 2, n. 4 c.p.c.) e che «la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi» (art. 52, l n. 69 del 2009). È evidente l'intento di ridurre i tempi della giustizia anche per tale via, attraverso la riduzione di quelle residue aree di resistenza culturale che — per considerare la motivazione come strumento prioritario, se non unico, di misurazione della capacità tecnica del giudice tanto da graduarne i meriti e la professionalità — sono indotte anche inconsapevolmente ad un «eccesso di motivazione», con il conseguente pericolo di decisioni, oltre che «lunghe e verbose» anche ritardate nel tempo.

Per uno studio esaustivo sulla redazione della sentenza e per la indicazione di *standard* da seguire nella stesura delle decisioni dei giudici di legittimità, parametrize sulla difficoltà delle questioni da affrontare e con la preferenza da assegnare ad un modello semplificato per le decisioni sui vizi di motivazione, idoneo a facilitare un atteggiamento di «rigoroso *self restraint*» vedi *amplius*: E. LUPO, *La redazione delle decisioni in forma semplificata*, *GC*, 2009, II, 95 ss.

attraverso il combinato disposto degli artt. 376 c.p.c. e 67-*bis* dell'ordinamento giudiziario (di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12) ad una nuova sezione della Corte di Cassazione, alla cui composizione sono chiamati «di regola» magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Detti magistrati devono fungere da filtro per il processo civile provvedendo alla immediata verifica dei presupposti per la dichiarazione, in camera di consiglio, di inammissibilità del ricorso principale (e di quello incidentale eventualmente proposto), anche per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c. (375, primo comma, n. 1 c.p.c.), o di accoglimento o rigetto del ricorso principale (e dell'eventuale ricorso incidentale) per manifesta fondatezza o infondatezza (art. 375, primo comma, n. 5, c.p.c.). Si è così data risposta positiva alla espressa domanda della magistratura che — dopo avere rammentato che il nostro Paese è l'unico tra quelli europei a non contemplare un severo criterio selettivo idoneo a limitare il numero delle controversie davanti al supremo organo della giurisdizione — ha supportato tale domanda con l'affermazione che l'introduzione di un filtro avrebbe avuto un duplice, relevantissimo beneficio: per la Corte stessa, che non sarebbe più oberata da «questioni bagattellari», nonché per l'intero sistema giustizia poiché sarebbe consentito alla Corte di concentrarsi sul suo ruolo di «indirizzo», migliorando i tempi dei processi (18). Anche se una siffatta innovazione va considerata un rimedio necessitato a fronte di un contenzioso divenuto imponente e suscettibile come tale di determinare un *vulnus* alla funzione istituzionale della Corte di Cassazione in ragione del perpetuarsi di contrasti giurisprudenziali, tuttavia è lecito avere qualche riserva su di una tecnica legislativa che, risultando non del tutto chiara nel delineare i numerosi passaggi volti a ridurre drasticamente il numero delle controversie da decidere in pubblica udienza, può essere causa di un (non voluto) prolungamento dei tempi della giustizia (19).

---

(18) Cfr. sul punto *Relazione sull'amministrazione della giustizia*, cit., GC, 2009, II, 194, dove viene rimarcato come la parcellizzazione sezionale del filtro — auspicata da una parte dei giudici di legittimità — in luogo di quello centralizzato con la costituzione di una apposita sezione, lo avrebbe reso dannoso perché i contrasti sezionali avrebbero dato luogo a un ulteriore elemento inflattivo dell'attuale crisi di della giustizia.

(19) Ed invero la lettura del disposto dell'art. 376, comma 1, e 380-*bis* c.p.c.

5. *Art. 360-bis c.p.c. e «giusto processo»*. — Si è detto che il punto focale più controverso della recente l. n. 69/2009 è la soppressione del quesito di diritto di cui all'art. 366-bis c.p.c. (20), la cui spiccata funzione deflattiva è stata sostituita con una nuova norma collocata all'esordio della disciplina del giudizio di cassazione, e cioè con l'art. 360-bis c.p.c., dedicata ad uno speciale filtro dei ricorsi da considerarsi inammissibili alla stregua di una valutazione molto discrezionale quanto alla loro scarsa o modesta «potenzialità nomofilattica». Dopo essersi ricordato che tale norma è stata già oggetto di vivace dibattito e che non sono pochi gli interpreti e gli operatori pratici del diritto che ritengono che norme di questo tipo — al di là della più o meno felice realizzazione e stesura — si esponano a fondate censure di costituzionalità, si è poi della disposizione scrutinata patrocinata una lettura di tipo «più rassicurante», ritenendola soltanto un primo esperimento sul piano di una prescrizione con «valenza altamente simbolica», capace di scremare soltanto i ricorsi manifestamente inammissibili e manifestamente infondati (21).

---

attesta un *iter* procedurale articolato e complesso cui può essere assoggettata ogni singola controversia sia per quanto attiene al passaggio dalla sezione di nuova costituzione alle sezioni semplici sia per quanto attiene alle modalità di definizione (pronunzia in camera di consiglio o in pubblica udienza) con possibilità del delinearci di posizioni differenziate nelle diverse fasi, con l'effetto di dilatare i tempi del giudizio. E qualche riserva suscita anche il disposto del già citato art. 67-bis sui criteri per la composizione della sezione prevista dall'art. 376 c.p.c., che con il non prescrivere in modo preciso e cogente i criteri per l'assegnazione a tale Sezione — chiamata a spiegare compiti di indubbia rilevanza — ma con lo statuire che di essa facciano «di regola» parte magistrati di tutte le sezioni, rende possibile in astratto la composizione di collegi in cui manchino specifiche competenze — quali ad esempio quelle richieste in materia giuslavoristica — di certo utili per assicurare una opportuna parametrizzazione tra le singole professionalità e l'oggetto del decidere.

(20) Sulla aspettative che la formulazione del quesito di diritto *ex* art. 366-bis c.p.c., ora abrogato, aveva creato come strumento atto a promuovere l'impiego di una migliore tecnica forense nella redazione dell'atto introduttivo della Cassazione, ed a rendere anche più agevole la lettura del ricorso per cassazione — e, quindi, la pronta identificazione delle questioni da risolvere, nella prospettiva di una decisione rapida — ed a fornire, infine, uno stimolo capace di potenziare l'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, vedi per tutti: R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, *FI*, 2007, I, 1387-1388.

(21) Sul punto cfr. *amplius*: C. CONSOLO, *Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi art. 360-bis e 614-bis)* va ben al di là della sola

La lettura della norma — di non facile interpretazione perchè espressione di una tecnica legislativa approssimativa, in parte addebitabile alla velocità della sua approvazione — porta a condividere l'assunto che l'assenza di qualsiasi riferimento al vizio di motivazione *ex art. 360*, comma 1, n. 5 c.p.c. e di ogni altra disposizione riguardante il ricorso per cassazione, mostra che il campo di applicazione del suddetto vizio abbia, per effetto del disposto del numero 2 del citato art. 360 *bis*, subito una radicale riduzione. Pertanto, a fronte di una denuncia di un vizio di motivazione una tale censura deve considerarsi ammissibile allorquando si configuri una violazione dei «principi generali del giusto processo», solo nei casi cioè in cui la motivazione manchi del tutto o si configuri come motivazione solo apparente in quanto meramente assertiva del *decisum*, sì da rimanere confinate nell'area di inammissibilità le altre ipotesi contemplate nell'art. 375 n. 5 c.p.c. (22).

È stato detto che il giusto processo si caratterizza per essere vivificato da una etica interna capace di rendere scrutinabili e controllabili «la correttezza e la lealtà di chi — parti, difensori, giudice e pubblico ministero — esercita i diritti, i poteri e gli oneri di cui è titolare, sì da impedire che possano configurarsi situazioni soggettive di insindacabilità sottratte, in quanto tali, nelle modalità del loro (positivo, mancato o rifiutato) esercizio, a qualsiasi forma di controllo, riesame e revisione impugnatoria» (23).

---

dimensione processuale, *CG*, 2009, 740, che precisa di condividere una siffatta lettura dell'art. 360-*bis* a patto però che sulla valenza della nuova disposizione si operino sin dall'inizio dei protocolli applicativi concordati così da sterilizzare in partenza la tentazione di avvicinare questa previsione che in qualche misura ricorda quella oligarchica e francamente inaccettabile del processo inglese del *leave* (oggi, dopo la riforma Woolf, chiamato più pudicamente *permission*, ma pur sempre ammantata di qualche autoritarismo opportunistico).

(22) Quella esposta è sostanzialmente la lettura dell'art. 360-*bis* n. 2 c.p.c. data dalla Commissione istituita dal Primo Presidente della Corte di Cassazione per lo studio delle modifiche apportate alla disciplina del ricorso per cassazione dalla legge n. 69 del 2009, cui hanno partecipato i dott. MATTONE, AMOROSO, ELEFANTE, LAMORGESE, LA TERZA, MACIOCE, MORCAVALLO, SALVAGO, SENESE e TIRELLI (cfr. folio 3 della Relazione sui lavori di detta Commissione, rilasciatami gentilmente a mia richiesta dal suo Presidente, dott. Sergio MATTONE).

(23) Cfr. in tali sensi: L. P. COMOGLIO, *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, *RDP*, 2008, 329-330, e più ampiamente *Id*, *Etica e tecnica del «giusto processo»*, Torino, 2004, 327-377. In puntuale applicazione dei principi del giusto processo è stato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite — con riferimento ai poteri d'ufficio del giudice nel rito del lavoro — affermato che «detti poteri —

Orbene, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione — come organo deputato alla formazione di precedenti volti a perseguire con l'uniformità degli indirizzi giurisprudenziali, anche la certezza del diritto — la motivazione della sentenza del giudice del gravame non è funzionalizzata a sollecitare un rivisitazione del giudice superiore sotto il versante della sua congruità motivazionale in ordine all'accertamento dei fatti di causa ed alla loro valutazione perché si è in presenza di decisioni dei giudici di legittimità, il cui *iter* argomentativo non è a sua volta impugnabile ma serve «semmai a stabilire indirizzi giurisprudenziali nello svolgimento della funzione nomofilattica» (24); il che porta — in un percorso normativo volto ad un graduale ma costante rafforzamento di tale funzione — ad un drastico ridimensionamento dell'ambito applicativo del vizio di cui all'art. 360, quinto comma, c.p.c., al fine di fare della Cassazione il giudice della sola legittimità, evitando che possa finire per trasformarsi, con forme anche indirette di rivisitazione del fatto, in un giudice di terza istanza, come non di rado è accaduto (25).

È sempre con riferimento alla disposizione finale dell'art. 360-bis è stato fondatamente osservato come «molti *errores in procedendo* attualmente deducibili con il numero 4 dell'art. 360 c.p.c. possono presentare contorni di non particolare essenzialità ... dal punto di vista del rispetto dei valori compendati nella formula «giusto processo».. e quindi finire per divenire irrilevanti se si darà una inter-

---

proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della verità materiale — non possono mai essere esercitati in modo arbitrario» perché «il giudice in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto dell'art. 111, comma 1, Cost. sul giusto processo regolato dalla legge deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di fare ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene invece di non farvi ricorso» (così: Cass., S.U., 17 giugno 2004, n. 11353, *FI*, 2005, I, 1135, nt. FABIANI, e *RGLPS*, 2005, II, 95, nt. FABBRI).

(24) Per siffatta considerazione sulla motivazione delle decisioni delle supreme magistrature e della Corte costituzionale (in un ottica non endoprocedurale della sua funzione) e più in generale sulla problematica se esista nell'ordinamento costituzionale un generale obbligo di motivazione degli atti vedi: A. ANDRONIO, in *Commentario della Costituzione*, a cura di R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI, Torino, 2006, III (art. 101-139), *sub* art. 111, 2119-2120.

(25) Sul tradizionale ruolo della Corte di Cassazione come giudice del diritto ma per considerazioni sull'art. 384, comma 2, c.p.c. (a seguito della sostituzione della precedente norma ad opera dell'art. 12 del d. lgs. n. 40 del 2006), e sulla capacità di tale disposizione ad incidere su tale ruolo vedi: G. VIDIRI, *Il «nuovo» giudizio di rinvio: la Cassazione giudice di terza istanza?*, *CG*, 2006, 1149 ss.

pretazione non solamente letterale ma eminentemente aderente all'*intentio legis* di questo seducente e sfuggente n. 2» (26).

Ma il rispetto delle finalità delle norma è destinato più in generale a causare — alla stregua dei principi del «giusto processo» e della sua «ragionevole durata» — ricadute di particolare incisività anche su arresti sedimentatisi nel tempo, sino a fare ipotizzare, ad esempio, l'estensione anche al contumace — diversamente a quanto sinora si è ritenuto — degli stessi oneri di contestazione, di allegazione e probatori che gravano sulla parte costituitasi in giudizio (27).

6. *Art. 360-bis c.p.c. e diritto a formazione giurisprudenziale.* — Meno difficoltoso si appalesa l'approccio ermeneutico con il numero 1 dell'art. 360-bis (28) che, oltre a configurarsi come norma

(26) In questi sensi vedi C. CONSOLO, *Una buona novella*, cit., 740.

(27) Per una critica rispetto all'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia vedi G. VIDIRI, *La contumacia ed il principio di non contestazione nel processo del lavoro*, *MGL*, 2005, 497 ss. che osserva come detto orientamento finisca per riservare a chi non prende posizione alcuna sui fatti di causa — per la sua voluta assenza dal processo — un trattamento migliore rispetto a chi si è costituito ed ha preso posizione su alcuni dei fatti allegati (violando così solo parzialmente tale onere) con la conseguenza di creare un incentivo ad evitare la costituzione nel processo. Posizione che viene ora condivisa da C. CONSOLO, *Una buona novella*, cit., 738, secondo il quale l'esplicita previsione nel nuovo testo dell'art. 115, comma 1, c.p.c. dell'onere di specifica contestazione dei fatti allegati fa assumere a tale onere una valenza generale, per cui esso — oltre a risultare applicabile come tale anche ai procedimenti cautelari e sommari e pure al nuovo procedimento sommario di cognizione introdotto dalla legge n. 69 del 2009 — «dovrà poi iniziare a gravare anche sul contumace». *Contra* invece, e cioè per una specifica e tuttora diversa posizione del contumace, vedi: S. DEL CORE, *Il principio di non contestazione diventa legge: ne erano maturi i tempi?*, in *Il diritto delle prove* (Atti del convegno di Catania 21-22 novembre 2008), a cura di A. CARIOLA - A. CORSARO - G. D'ALLURA - F. FLORIO, Torino, 2009, 72, che rileva come l'orientamento giurisprudenziale sia coerente con il sistema processuale che ha già mostrato di adottare una tale soluzione in relazione all'ordinanza per il pagamento di somme non contestate di cui all'art. 186-bis c.p.c. richiedente, come presupposto, che la non contestazione provenga dalle parti «costituite».

(28) Afferma C. CONSOLO, *Una buona novella*, cit., 740, che la disposizione in esame contempla evidentemente (per contrappasso) l'ammissibilità del ricorso in tutti quei casi in cui la decisione impugnata o (a) sia difforme da espressioni giurisprudenziali presenti nella produzione della Corte di Cassazione, o (b) sia resa in assenza di precedenti di legittimità, o (c) sia stata censurata con motivi che sono idonei a sollecitare una qualsivoglia forma di ripensamento della giurisprudenza dominante, anche soltanto con riguardo al percorso logico-argomentativo che la caratterizza attualmente. In questi sensi — aggiunge l'Autore — deve essere letto — come testuale residuo di precedenti formulazioni in contesti

con finalità nomofilattica, introduce modifiche sostanziali capaci di caratterizzare l'intero assetto ordinamentale del nostro processo in modo radicalmente differenziato rispetto al passato, costituendo un passaggio significativo del graduale e consistente avvicinamento — sia per quanto riguarda il processo ordinario che quello del lavoro — ai sistemi di *common law* perché la norma conferma l'opinione diffusa che il codice di rito non è più fonte esclusiva della disciplina processuale, in larga misura ora devoluta ai pronunziati della Corte Suprema di Cassazione (29).

A ben vedere, la lettura delle diverse norme della novella del 2009 attesta come il legislatore, nell'introdurre nel codice alcune nuove disposizioni capaci di incidere in modo significativo su punti nodali del processo, abbia in alcuni casi dato veste di regole codicistiche a *dicta* giurisprudenziali — come è avvenuto nei primo comma dell'art. 115 c.p.c. c. 2 dell'art. 345 c.p.c. — con la traduzione in termini rigorosamente fedeli, se non testuali, di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul principio della non contestazione e sul divieto di nuovi documenti in ap-

---

linguistici un poco più limpidi il verbo «confermare», che compare nel n. 1 dell'art. 360 *bis* c.p.c. e oggi ivi quasi stupisce.

(29) Rammenta G. CARVALE, *Common law (dir. comp.), Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, cit., Pirola, 2008, vol. 3 (Cas-Conse), 349 ss., come il *common law* si distingue dal *civil law* per annoverare tra le fonti del diritto il precedente giudiziale e come la conseguente regola dello *stare decisis* o del precedente vincolante che — sorto dapprima in via di prassi, dal XIX secolo divenuto obbligatorio, ed espresso ora unicamente dalle Corti superiori — riguardi non tutta la sentenza ma solo la *ratio decidendi*, la regola del diritto, il principio giuridico, e non l'*obiter dictum* né le riflessioni personali del giudice sulla vertenza e sulle ragioni della decisione. In argomento tra le numerosissime opere vedi per tutti: A. GAMBARO - R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 1996; U. MATTEI, *Common law. Il diritto anglo-americano*, Giuffrè, 1992; G. GORLA, *Studio storico comparativo della «common law» e scienza del diritto (le forme d'azione)*, RTDPC, 1962, 25 ss.; M. RHEINSTEIN, *Common law-Equity, Enc dir*, Giuffrè, 1960, vol. VII, 914 ss. e da ultimo E. SILVESTRI, *Il profilo comparatistico*, in *La giustizia civile* a cura di V. DENTI, il Mulino, 2004, 45 ss., che, dapprima, osserva come la moderna evoluzione dei sistemi di tutela tenda ad attenuare le differenze che esistono tra i modelli processuali, perché la globalizzazione condiziona (nel bene e nel male) l'operato delle istituzioni, la vita dei singoli per l'esistenza di un «mercato globale», e le stesse idee giuridiche; e che, di poi, sottolinea come vi sia già chi prevede l'avvento di una «cultura giuridica globale», nella quale confluiranno le due principali tradizioni giuridiche, mescolandosi però con altri elementi, quali, ad esempio, il diritto di matrice religiosa, la cui importanza è spesso sottovalutata dalle indagini comparatistiche (pagg. 45-46).

pello (30); mentre in altri casi abbia introdotto nel codice di rito alcune disposizioni, quali quelle relative alla regolamentazione delle spese (art. 91, comma 1; art. 96, comma 3), alla cui emanazione non sono di certo estranei gli arresti dei giudici di legittimità sull'abuso del processo, che hanno portato al riconoscimento della meritevolezza della tutela dell'interesse delle parti in ragione della strumentalità fra diritto sostanziale e processo e di, conseguenza, alla sanzionabilità di condotte sleali e lesive delle regole di correttezza e buona fede, assegnando a tali regole nel giudizio una forza analoga a quella attribuita dal codice civile alle disposizioni degli artt. 1175 e 1375 c.c. (31).

Quanto ora detto porta a condividere l'assunto di chi ha osservato perspicuamente che allo stato emerge chiaramente l'esigenza

---

(30) Cfr. sul principio di non contestazione: Cass., S.U., 23 gennaio 2001, n. 761, *GC*, 2002, I, 1909, nt. CATTANI, nonchè *FI*, 2002, I, 2019, nt. CEA, cui *adde*, in sensi analoghi, Cass, S.U., 17 giugno 2004, n. 11353, *FI*, 2005, I, 1135, nt. FABIANI. Sul divieto di nuova produzione documentale in appello vedi invece: Cass., S.U., 20 aprile 2005, n. 8203, *GC*, 2005, I, 2040, nt. GIORDANO, ed *ivi* 2006, I, 143, nt. RATTI, ed ancora in *Corriere giur.*, 2005, 934, nt. CAVALLINI, la cui statuizione — nonostante sia stata avversata da una parte della dottrina (A. PROTO PISANI, *Nuove prove in appello e funzione del processo*, *FI*, 2005, I, 1699, ed ancora, da ultimo pur dopo il consolidamento dell'indirizzo severamente criticato, D. DALFINO, *Ragionevole durata, competitività del processo del lavoro ed effettività della tutela giurisdizionale*, *ivi*, 2009, V, 180) — è stata integralmente tradotta, come si è detto, in una specifica disposizione normativa.

(31) Cfr. al riguardo: Cass. 11 giugno 2008, n. 15476, che, procedendo alla lettura dell'art. 88 c.p.c. in chiave costituzionalmente orientata, ha rilevato come detta norma deve assicurare un processo che non sia solo celere ma anche «giusto» non essendo tale il processo «frutto di abuso... per l'esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti, rispetto alla tutela dello interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione, al suo titolare, della *potestas agendi*». Alla decisione citata Cass. 3 dicembre 2008, n. 28719, ma in precedenza : Cass., S.U., 15 novembre 2007, n. 23726, *GC*, 2008, I, 2807, nt. FICO, e *FI*, 2008, I, 1514, nt. PALMIERI - PARDOLESI, sempre per l'affermazione che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale, sia con il principio costituzionale del «giusto processo», traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale, diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

della certezza del diritto «se si prende atto — come ha fatto il legislatore — della sempre maggiore tendenza a configurare anche per gli ordinamenti di *civil law* una efficacia del precedente non meramente persuasiva, ma *ex se*, per il solo fatto di esistere» (32).

Non può, infatti, negarsi su un piano più generale, che oggi «nessun giurista munito di un minimo di sensibilità storica e di elementare buon senso negherebbe alla dottrina ed alla giurisprudenza pratica un ruolo protagonista nella evoluzione del diritto continentale europeo, e quindi un ruolo produttivo di regole giuridiche» (33).

Così in una ottica storicistica — ed in convinta adesione ad un diritto, come quello romano-classico, di marca giurisprudenziale perché capace di assicurare il massimo di aderenza delle singole decisioni al senso comune — si è auspicato un ruolo sempre più creativo dei giudici, abbandonandosi l'idea di una funzione meramente ricognitiva ad essi devoluta dal giganteggiare del legislatore designato dagli illuministi, potendo solo i giudici accorciare la distanza tra la legge ed i cittadini per essere, d'altra parte, troppo scaduti l'autorevolezza e il rispetto della dottrina, almeno nel nostro paese (34). E pur nel caso in cui si intenda negare, con

---

(32) Così U. MORCAVALLO, *Il diritto applicato e la sua individuazione. Appunti per la massimazione e per una rassegna di giurisprudenza nella prospettiva nomofilattica del giudizio di legittimità*, GC, 2006, II, 160.

(33) In questi sensi P. GROSSI, *Il diritto tra potere ed ordinamento*, Editoriale scientifica, 2005, 53-54 e, per considerazioni analoghe, G. ZACCARIA, *La giurisprudenza come fonte di diritto*, in *Lezioni magistrali*, diretta da F. DE SANCTIS e F. FICHERA, Editoriale scientifica, 2007, 33-34, che evidenzia come la centralità della giurisprudenza è fenomeno di tale ampiezza e profondità da travalicare ormai da tempo i confini istituzionalizzati sempre più angusti degli ordinamenti nazionali, per investire, entro una rete di rapporti reciproci per lo più ancora informali, svariati ambiti ordinamentali, dal diritto interno al diritto comunitario, al diritto internazionale, a quello transnazionale.

(34) Per tale opinione e per un documentato esame dei grandi sistemi giuridici occidentali, quali il *civil law* ed il *common law*, e delle ragioni che inducono a privilegiare nel nostro paese un diritto di carattere giurisprudenziale in un sistema che comunque assicuri la corrispondenza dei pronunziati dei giudici ai valori ed ai sentimenti di giustizia della collettività vedi: A. PALMA, *Giustizia e senso comune*, in *Law and argumentation*, diretto da U. VINCENTE, Torino, 2006. E per una valutazione di natura meramente politica, volta ad individuare la correlazione tra diversi sistemi di produzione normativa e il rispetto delle libertà individuali, vedi l'opera di B. LEONI, *La libertà e la legge*, Ed. Liberilibri, 2000, che evidenzia — attraverso una documentata e ragionata ricostruzione storica — come le codificazioni legislative possano tradursi in un congegno suscettibile di incidere sulla libertà dei cittadini non solo qualora siano il frutto di maggioranze

specifico riferimento al ruolo del giudice nell'epoca attuale, che questi possa creare diritto, rimanendo la sua funzione quella di interpretare la norma — attraverso opzioni che possono non essere da tutti condivise perché «le divergenze in chiave di valori sono diventate un connotato individuante del nostro contesto sociale» — si è però rimarcato come l'interpretazione giurisprudenziale, che dovrebbe svolgersi (secondo gli astratti postulati di scuola) su un preesistente sistema di fonti, finisca in ogni caso per diventare essa stessa punto di riferimento di successivi procedimenti interpretativi (35).

Le considerazioni ora svolte devono indurre la magistratura a prendere, dunque, consapevolezza che il legislatore ha finito per assegnare alla «apposita sezione» *ex* art. 376 c.p.c. il compito non solo di attuare un efficace «filtro» dell'imponente contenzioso allo stato gravante sul giudice di legittimità, ma anche quello — costituente il dato più qualificante dell'intera novella del 2009 — di fissare degli *standard* valutativi costituenti i parametri su cui fondare la conformità dei provvedimenti impugnati alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con l'effetto di far nascere un ulteriore canale di produzione del diritto, e precisamente di quello che è stato definito «diritto vivente», da intendere «come sistema di precetti che si impongono ai consociati, in un determinato momento storico, in forza di un operante rapporto tra testo e contesto, essendo il contesto caratterizzato anche dalla prevalente interpretazione che di quel determinato testo è stata riconosciuta» (36).

---

dispotiche o di oligarchie, ma anche qualora finiscano per non esprimere più i principi ed i valori della maggioranza a causa del trascorrere del tempo e del conseguenziale mutato contesto socio-economico, laddove il diritto giudiziario è capace — per sua natura ed in ragione di una sua maggiore flessibilità — di meglio captare le mutate esigenze e con esse le volontà della collettività.

(35) Cfr. al riguardo: N. LIPARI, *Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto*, *RTDPC*, 2009, 485-486, che precisa ancora che «senza cadere nella ipostasi idealistica non v'è dubbio che nessun istituto può essere definito in funzione esclusiva della «datità» di un sistema di enunciati che lo disciplinano, essendo esso influenzato e caratterizzato dal modo in cui, secondo indici storicamente sempre mutevoli, è stato inteso, valutato e applicato» (pag. 485).

(36) Sottolinea N. LIPARI, *Il ruolo del giudice*, *op. cit.*, 482-483 come il paradigma del diritto vivente sia stato introdotto dalla Corte Costituzionale dopo avere a lungo gestito un singolare palleggiamento con i giudici ordinari nella chiave delle c.d. sentenze interpretative di rigetto e dopo essersi resa conto che era impossibile, anche da parte del giudice delle leggi, imporre una qualsiasi inter-

È pertanto puntuale il rilievo che il legislatore ha inteso tramite la descritta innovazione attribuire alla Corte «l'inusuale doppia veste di ricognitrice delle vere norme parametro e di giudice della conformità e difformità della decisione rispetto a quelle norme» (37). Ciò comporta una difficile opera selettiva tra i diversi arresti giurisprudenziali al fine di individuare tra essi quelli capaci di fungere da parametri valutativi, il che presuppone un preventivo esame dei pregressi indirizzi che, oltre al dato numerico, deve tenere, in non secondaria considerazione, la chiarezza dei pronunziati, l'articolazione dell'*iter* argomentativo e la ricchezza del supporto motivazionale tanto da potere fare assurgere a parametro di riferimento per l'ammissibilità del ricorso anche un solo precedente ritenuto persuasivo ed autorevole (38).

Spetta, dunque, alla Sezione di nuova costituzione il compito di rafforzare la cultura del precedente che, come è stato osservato, si è fatta strada nella coscienza degli operatori del diritto, in ragione di una esigenza di certezza, in un'epoca di contraddizioni giurisprudenziali e di inaffidabilità legislativa, ed in cui — va aggiunto — la stessa dottrina non sempre ha saputo disegnare approdi capaci di essere punti di riferimento rassicuranti sul piano dell'autorevolezza e dell'affidabilità (39). Corollario di quanto sinora detto è che i componenti della suddetta Sezione devono essere

---

pretazione del dato normativo. Ricorda però l'Autore come non sia mancato chi, provenendo da una diversa esperienza, e quindi ponendosi all'interno di un sistema delle fonti indiscusso e consolidato, si sia opposto — come F. SANTORO PASSARELLI, *A proposito del diritto vivente*, in *Ordinamento e diritto civile. Ultimi saggi*, Jovene, 1988, 41 ss. — in maniera vigorosamente critica alla configurabilità di un «diritto vivente» (483, nt. 8).

(37) Cfr. in tali esatti termini la Relazione della Prima Commissione istituita dal Primo Presidente della Corte di Cassazione cit., *folio 2*.

(38) Il rilievo che vengono ad assumere nei *dicta* giurisprudenziali i motivi posti a fondamento degli stessi emerge indirettamente dal testo del numero 1 dell'art. 360-bis c.p.c., che con l'espressione di cui alla parte finale della disposizione (...«l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa») mostra di volere consentire l'ammissibilità di ricorsi anche nel caso in cui i motivi che li sorreggono siano volti a confermare la giurisprudenza della Corte di Cassazione perché devono valere anche in tali casi le medesime esigenze di rafforzamento dei compiti nomofilattici della Corte di Cassazione, che stanno alla base dell'art. 363 c.p.c. e che giustificano l'enunciazione del principio di diritto.

(39) In argomento vedi *amplius*: U. MORCAVALLO, *Nomofilachia e massimazione*, *Il nuovo giudizio di cassazione*, op. cit., 118-119.

in possesso di una notevole esperienza acquisita nelle funzioni di legittimità, di elevate doti di professionalità da aggiornare permanentemente, e devono essere inoltre capaci di trovare di volta in volta — in una delicata opera di bilanciamento tra diverse posizioni tutte a copertura costituzionale — il necessario equilibrio tra diritto di difesa e durata del processo. Per di più appare indispensabile per il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore una fattiva opera collaborativa — a livello informativo e, quindi, di apprestamento di una completa, ragionata e mirata documentazione del materiale giurisprudenziale e dottrinario — dell'ufficio del Massimario, perché l'attività devoluta alla nuova Sezione è suscettibile, in qualche misura, di sovrapporsi a quella istituzionale delle Sezioni Unite, cui rimarrà però sempre l'ultima parola — anche in ragione del (prevedibile maggior) ricorso all'istanza di cui all'art. 376, secondo comma, c.p.c. — per quanto attiene alla risoluzione dei contrasti ed alla decisione dei ricorsi su «una questione di massima particolare importanza» (40).

7. *Certezza del diritto e soggettività dell'attività ermeneutica.* — Ma la buona riuscita della novella esaminata e con essa dell'intero processo dipende dal conseguimento della certezza del diritto, che costituisce la ragione ultima dei compiti nomofilattici della Corte di Cassazione.

Certezza però, che non potrà mai essere né assoluta in ragione della soggettività insita in ogni attività di interpretazione della norma di diritto, né definitiva per essere ogni operazione ermeneutica — e segnatamente quella dei giudici operanti in aree socialmente sensibili come quelli del lavoro (41) — in buona misura condizionata dall'evolversi del contesto socio-economico in cui

---

(40) In un siffatto contesto collaborativo potrà rilevarsi particolarmente utile ad opera dell'Ufficio massimario la redazione di una rassegna periodica, che deve concretizzarsi — come è stato utilmente osservato — in una «raccolta del diritto vivente (omologa, si potrebbe dire, al *digest* della *common law*), diretta a riferire con puntualità, ma anche con organicità, i principi informativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte in una determinata materia ed in una concreta fattispecie» (così U. MORCAVALLO, *Nomofilachia e massimazione*, cit., 119-120).

(41) Osserva P. GROSSI, *La grande avventura giuslavoristica*, q. *Riv.*, 2009, I, 8, che «il diritto del lavoro serba in sé quella che agli occhi dello storico è la virtù più cospicua: di vivere il proprio tempo, di mescolarsi con esso e di esso di intridersi», rilevando anche che l'itinerario del diritto del lavoro porta impressi

interagisce, anche perché ogni legge, lungi dal rimanere immutabile, vive insieme alla società che deve regolare (42).

E ciò pone una ulteriore e rilevante problematica, quella riguardante il rapporto che deve intercorrere nell'attuale momento storico tra attività ermeneutica del giudice e «giusto processo» che — nonostante gli innumerevoli ed autorevoli studi ed il vivace dibattito dottrinario tra quanti identificano il ruolo del giudice nell'opera di mediazione tra sistema legale e la cultura sociale, e di quanti, invece, sul presupposto dell'«autosufficienza della volontà normativa» ne riducono drasticamente gli spazi di operatività (43) — non sembra avere sollecitato la necessaria riflessione pur in presenza di una esigenza ampiamente avvertita da coloro che sono

---

nella sua pelle i segni del tempo ed «inevitabilmente si mostra all'odierno osservatore all'insegna di una decisa continuità nella discontinuità».

(42) Per una riflessione sulla esigenza che l'attività giudiziaria si faccia portavoce dei valori e dei sentimenti presenti nella comunità nazionale, vedi per tutti: A. PALMA, *Giustizia e senso comune*, op. cit., 159 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 206 ss., cui adde da ultimo N. LIPARI, *Il ruolo del giudice*, op. cit., 484 ss., il quale, nell'affermare che l'attività creatrice del giudice è un falso problema, rileva che il giudice, più che come semplice bocca della legge opera come voce della «collettività che esprime la sua interpretazione, trasformando l'astratto enunciato in modo concreto, attraverso indici di valore, criteri di comportamento, prassi attuative».

(43) Cfr. al riguardo ancora: N. LIPARI, *Il ruolo del giudice*, cit., 484 ss., che evidenzia il contrasto riscontrabile in materia tra coloro che negano, nell'ottica del c.d. «nichilismo giuridico», la esistenza di un «diritto» diverso dalla legge, ricavabile da «esperienza», «società», o consimili laboratori, sulla base della autosufficienza della volontà normativa» che non dovrebbe rispondere ad alcuno e che costringerebbe ciascuno di noi a «lasciarsi vivere nella contingenza» (cfr. al riguardo: N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari 2004, 137, secondo cui il sapere del giurista non può dare più di quanto — esplicito e implicito, espresso o inespresso — sia già contenuto «nelle norme prese in studio») e quanti ritengono che l'elaborazione concettuale e dottrina del giurista diventi diritto in connessione con la formazione consuetudinaria del medesimo (cfr. in tali sensi: F. GALLO, *Una critica del nichilismo giuridico*, *RDC*, 2007, 9 ss.; A. PALMA, *Giustizia e senso comune*, cit., 155-156) o che vedono nell'attuale quadro normativo il superamento di ogni distinzione tra fonti formali e materiali del diritto (così: G. ZACCARIA, *La giurisprudenza come fonte di diritto*, op. cit., 48 ss., che evidenzia anche un forte potenziamento del ruolo della interpretazione e della scelta tra diversi livelli — nazionale, sopranazionale e globale — di normatività e di vincolatività). A quest'ultimo orientamento mostra di aderire l'Autore affermando che «il fenomeno giuridico non può mai essere definito in una individuata oggettività perché va considerato stimolo e insieme esito, padre e ambiguamente figlio dell'attività percettiva e valutativa del soggetto» (cfr. in tali precisi termini N. LIPARI, *Il ruolo del giudice*, cit., 485).

chiamati a misurarsi professionalmente — e quindi a tempo pieno seppure a diverso titolo — con normative caratterizzate dalla presenza di «clausole generali», il cui numero almeno in alcuni settori — di più rilevante impatto sociale, come quello giuslavoristico — è destinato a crescere.

Orbene, è innegabile che il processo per essere «giusto» richiede come presupposto necessario, anche se da solo non sufficiente, un giudice che nel rispetto dei valori della Costituzione sia autonomo ed indipendente e, conseguentemente, scevro nei momenti decisionali da pregiudizi, preconetti, e da pur legittime opzioni culturali e socio-politiche, e che abbia della giustizia una «concezione laica» e che abbia, cioè, convinta consapevolezza che il più cogente e nobile dei suoi doveri, e nello stesso tempo forse il più difficile da adempiere compiutamente — è quello di liberarsi, per essere veramente imparziale e libero nel giudizio, da ogni possibile condizionamento (44). È tutto ciò va tenuto presente da chi è chiamato a giudicare, dovendosi rammentare ancora una volta che, come è stato detto in epoca remota ma con parole tuttora di piena attualità, che la crisi del processo «è la crisi delle persone che operano nel processo, più precisamente di quella persona per la quale il processo è sostanzialmente tale, vale a dire del giudice» e che tale crisi

---

(44) Non può essere sottaciuto al riguardo che per essere sempre labile il confine che passa tra una interpretazione delimitativa (in senso restrittivo o estensivo) dell'ambito applicativo della norma ed una interpretazione abrogativa (o sostanzialmente disapplicativa) di essa, è sempre configurabile il pericolo che nelle pieghe dell'attività ermeneutica del giudice possano trovare una sicura e tranquillizzante copertura scelte culturali o opzioni ideologiche capaci di incidere sulla imparzialità delle sue decisioni. Pericolo maggiormente incombente in periodi contrassegnati da una estesa conflittualità sociale e da principi e valori alternativi, nei quali il ruolo del giudice deve essere rivolto a comporre le riscontrate diversità in una decisione che risponda a principi e valori condivisi — se non dalla intera collettività — dalla maggioranza dei cittadini, a ciò pervenendo attraverso una equilibrata opera di bilanciamento delle posizioni in conflitto e dei correlati interessi ma sempre nell'effettivo rispetto della volontà del legislatore (per la cui individuazione non può rimanere estraneo, segnatamente nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma, un attento esame dei lavori parlamentari che l'hanno preceduta). Sulla base dell'esperienza della realtà fattuale che mostra come la perdita della credibilità della magistratura sia in buona misura collegata al numero dei pronunziati dissonanti dal comune sentire dei cittadini, *il potere giudiziario dovrebbe indirizzarsi molto di più a scoprire quale è la legge piuttosto che imporre alle parti in causa ciò che il giudice pensa sia la legge o desidera sia la legge* (le parole in corsivo sono di B. LEONI, *La libertà e la legge*, op. cit., 147).

«non è altro che un aspetto della grande crisi spirituale che è rilevabile in ogni campo della vita morale, nell'arte, nella filosofia, perché è la crisi dell'uomo, di ciascuno di noi» (45).

ARTICOLO 360-BIS E NOMOFILACHIA: VERSO UN DIRITTO A FORMAZIONE GIURISPRUDENZIALE? (CONSIDERAZIONI «MINIME» DI UN GIUDICE DEL LAVORO). — *Riassunto. La recente legge 18 luglio 2009 n. 69, oltre a rafforzare unitamente al d.lgs. n. 40 del 2006 i compiti nomofilattici dei giudici di legittimità, ha previsto la costituzione di una apposita Sezione deputata a fungere da filtro dei processi civili in cassazione, al fine di ridurne il numero e con esso i tempi. Finalità queste che sono alla base dell'art. 360-bis c.p.c. che, nel disciplinare la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, presuppone la predefinizione di standard valutativi destinati a fungere da parametri di conformità dei provvedimenti impugnati ai precedenti indirizzi, così dando luogo nell'assetto ordinamentale ad un diritto a formazione giurisprudenziale. Tutto ciò e la considerazione che la novella del 2009 si caratterizza anche per improntare il codice di rito al principio del «giusto processo», evidenziano che il rispetto dei valori costituzionali posti a base della riforma richiede — segnatamente in alcune materie, quale quella giuslavoristica, che presentano in ragione delle loro ricadute fattuali un maggior pericolo di scelte influenzate da proprie e pur legittime opzioni di carattere socio-economico — che il giudice sia portatore di una «cultura laica», capace di liberarsi da condizionamenti di ogni genere nella interpretazione delle norme da applicare, al fine di esattamente individuare prima e di compiutamente attuare poi la volontà del legislatore.*

ART. 360-BIS AND «NOMOFILACHIA»: TOWARDS CASE LAW? («MINIMUM» CONSIDERATIONS BY A EMPLOYMENT JUDGE). — *Summary. The recent law n. 69/2009, as well as strengthening the persuasive force of the Supreme Court of Appeal, has provided for the setting up of a special Section which is appointed to be a filter for the civil proceedings before the S.C. of A., with the aim of reducing their number and timing. These aims are at the basis of the art. 360-bis c.p.c. which, regulating the declaratory of the inadmissibility of appeals, presupposes the predetermination of standards of valuation destined to act as parameters of conformity of the decisions contested to the previous tendencies, allowing room for a case law in the legal system. Beyond this, one feature of the law of 2009 is that it impresses the proceeding code to the principle of «due process», highlighting that the respect of the constitutional values at the basis of reform asks the judge — markedly in certain areas, such as labour law, because of their factual relapses, which show a greater danger of choices influenced by one's own (albeit legitimate) socio-economic options — to be bearer of a «secular culture», capable of freeing itself from any conditioning in the interpretations of the rules to enforce, in order to firstly exactly identify the legislator's will and secondly fully apply it.*

---

(45) In tali precisi termini vedi S. SATTA, *La tutela del diritto nel processo*, in *Il mistero del processo*, Adelphi, 1994, 64 e 79.